



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

città metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE

SERVIZIO 5 - EDILIZIA E URBANISTICA, PATRIMONIO E DEMANIO
gestione concessione arenili

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1109 del 27/06/2018

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto: Approvazione avviso pubblico per raccolta manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di soggetti a cui affidare ai sensi dell'art. 45/bis Codice della Navigazione i servizi balneari estivi presso le spiagge in concessione al Comune di Civitavecchia tramite convenzioni di cui all'art. 7 comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e il relativo Regolamento di esecuzione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

VISTO l'art. 45 bis del Codice della Navigazione aggiunto dall'art. [2, secondo comma, D.L. 5 ottobre 1993, n. 400](#), convertito, con modificazioni, con [L. 4 dicembre 1993, n. 494](#), con le modifiche apportate dall'art. [10, L. 16 marzo 2001, n. 88](#).

VISTO l'art. 77 comma 2 lett. b) della Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 con cui la Regione Lazio ha delegato ai comuni costieri l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi concernenti i provvedimenti sulle aree demaniali marittime quando l'utilizzazione abbia finalità turistiche e ricreative;

VISTO l'art. 50 della Legge Regionale del 06.08.2007, n. 13 che conferisce ai comuni costieri la titolarità al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione all'affidamento, da parte del concessionario, ad altri soggetti della gestione dell'attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie rientranti nell'ambito della stessa;

VISTO l'art. 5 della Legge Regionale n. 8 del 26.06.2015 che ha introdotto l'art. 53 bis alla Legge Regionale n. 13/2007 che al comma 3 dispone che "I comuni sono tenuti ad attivare procedure ad evidenza pubblica ai fini del rilascio di nuove concessioni, nonché nei casi di affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione e di subingresso ai sensi, rispettivamente, degli art. 45 bis e 46 del codice della navigazione e successive modifiche";

VISTO il Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 "Disciplina delle diverse tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative", pubblicato sul BURL n. 65 in data 16/08/2016 che all'art. 3 comma 1 lettera b) dispone che le spiagge libere con servizi,

consistono in aree demaniali marittime di libera fruizione gestite dai comuni, nelle quali gli stessi assicurano il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e i servizi igienici attraverso convenzioni, anche a titolo oneroso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). All'interno di tali spiagge tutte le aree stabilmente occupate da strutture e impianti sono assoggettate a regolare titolo concessorio e la relativa superficie non può essere superiore al 10% della superficie di arenile affidata in convenzione

VISTO il successivo articolo 5 del Regolamento Regionale n. 19/2016 che stabilisce i requisiti strutturali e funzionali delle spiagge libere con servizi (noleggio di attrezzature da spiaggia, punto di ristoro, servizi igienici, percorsi fino alla battigia per persone diversamente abili, pulizia della spiaggia, ecc.), individuando in particolare, all'articolo 7, comma 1, lettera a), i servizi oggetto di convenzione;

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 17 Rep. 17 del 16.09.2009 registrata a Civitavecchia in data 06.10.2009 al n. 4212 vol. 3, rilasciata a favore del Comune di Civitavecchia allo scopo di mantenervi la Marina di Civitavecchia e la prospiciente spiaggia libera con servizi (art. 3 comma 1 lett. b del Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19);

VISTA la licenza n. 13 in data 15.03.2016 di proroga al 31.12.2020 della Concessione Demaniale Marittima n. 17/2009 ai sensi dell'art. 34 - duodecies dell'allegato alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 10 Rep. n. 11 del 26.11.2010, registrata a Civitavecchia in data 15.12.2010 al n. 4181 vol. 3, rilasciata a favore del Comune di Civitavecchia allo scopo di mantenervi l'isolotto del Pirgo e la spiaggia libera con servizi prospiciente (art. 3 comma 1 lett. b del Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19) - sita in Civitavecchia località Pirgo, Lungomare Thaon de Revel;

VISTA la licenza n. 15 in data 15.03.2016 di proroga al 31.12.2020 della Concessione Demaniale Marittima n. 10/2010 ai sensi dell'art. 34 - duodecies dell'allegato alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTA la Concessione Demaniale Marittima n. 11 Rep. 12 del 26.11.2010 - registrata a Civitavecchia in data 15.12.2010 al n. 4198 vol. 3, rilasciata a favore del Comune di Civitavecchia allo scopo di mantenervi l'arenile dell' "ex dopolavoro ferroviario" con destinazione a spiaggia libera con servizi (art. 3 comma 1 lett. b del Regolamento Regionale 12 agosto 2016 n. 19) - sita in Civitavecchia a sud dell'isolotto del Pirgo in Lungomare Thaon de Revel;

VISTA la licenza n. 14 in data 15.03.2016 di proroga al 31.12.2020 della Concessione Demaniale Marittima n. 11/2010 ai sensi dell'art. 34 - duodecies dell'allegato alla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1 comma 547 della Legge n. 228 del 24/12/2012;

CONSIDERATO che:

- è stata adottata apposita determina a contrarre con procedura comparativa ad evidenza pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, per assegnare in concessione a soggetti terzi ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione n° 4 tratti di arenili attualmente in concessione al Comune di Civitavecchia (la spiaggia del "Pirgo", la spiaggia del "ex dopolavoro ferroviario" e due tratti di arenile ricadenti all'interno della "Marina di Civitavecchia);
- le proposte progettuali presentate dalle ditte aggiudicatrici sono risultate non conformi e non compatibili ai fini paesaggistici con il PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007, comportando nel mese di giugno 2018 il ritiro dei provvedimenti di aggiudicazione;
- la stagione estiva 2018 è già avviata e si rende necessario garantire urgentemente i servizi minimi essenziali di salvamento a mare, servizio di assistenza ai bagnanti e pulizia ordinaria giornaliera) sui seguenti tratti di spiaggia in concessione al Comune di Civitavecchia:

- Lotto 1: spiaggia della Marina di Civitavecchia (tratto terminale a nord a confine con l'anfiteatro a mare, fronte mare ml. 100) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 17 Rep. 17 del 16.09.2009;
 - Lotto 2: spiaggia antistante Piazza Betlemme (fronte mare ml. 100) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 17 Rep. 17 del 16.09.2009;
 - Lotto 3: spiaggia del Pirgo (fronte mare ml. 142) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 10 Rep. n. 11 del 26.11.2010;
 - Lotto 4: spiaggia ex dopolavoro ferroviario (fronte mare ml. 77) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 11 Rep. 12 del 26.11.2010;
- per l'esecuzione dei servizi balneari minimi necessari il Comune di Civitavecchia è tenuto a garantire la presenza di almeno un bagnino ogni 100 ml. di fronte mare dalle ore 9:00 fino alle ore 19:00 tutti i giorni dal 15 giugno fino al 15 settembre come disposto con Ordinanza balneare n. 252 del 09.06.2017 e dall'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 58 del 28.04.2017 oltre al servizio di pulizia ordinaria dei tratti di arenili interessati e dei bagni pubblici presenti;

DATO ATTO che:

- il Comune di Civitavecchia intende affidare i servizi balneari a terzi attraverso l'istituto dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione con convenzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento Regionale n. 19/2016;
- dall'analisi dei costi per l'esecuzione dei servizi balneari minimi necessari il Comune di Civitavecchia dovrebbe sostenere oneri per il personale preposto e per la fornitura delle attrezzature necessarie, quantificati in complessivi €. 19.760,00 a stagione per ogni singola spiaggia come di seguito desunti:
 - personale addetto al servizio di salvataggio per singola spiaggia: €. 14,00 x 10 (ore giornaliere) x 90 (giorni di servizio) = €. 12.600,00 a stagione balneare - costo medio a ora €/h 14,00 (comprensivo di contributi previdenziali, delle assicurazioni infortunistiche, delle quote contrattuali per 13.a, 14.a, ferie, lavoro straordinario domenicale, TFR). Parametri inquadramento salariale di un bagnino di salvataggio (3^a categoria) inserito all'interno del Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori (CCNL) del Settore del Turismo;
 - personale addetto al servizio di pulizia ordinaria di ogni singola spiaggia e dei bagni pubblici presenti sul litorale: €. 12,00 x 1 (addetto) x 2 (ore giornaliere) x 90 (giorni di servizio) = €. 2.160,00 a stagione balneare - costo medio a ora €/h. 12,00 (comprensivo di contributi previdenziali, delle assicurazioni infortunistiche, delle quote contrattuali per 13.a, 14.a, ferie, lavoro straordinario domenicale, TFR) personale addetto ai servizi ambientali (dato rilevato dalla Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali annualità 2018);
 - spese per noleggio e fornitura delle attrezzature minime necessarie: €. 5.000,00 a corpo per singola spiaggia. Bagno chimico, pattino di salvataggio, attrezzature da assegnare agli assistenti bagnanti (binocolo, pinne, salvagente tipo torpedo/baywatch, cavo di salvataggio, ombrellone), materiali per postazioni primo soccorso (bombolette di ossigeno medicale, maschere per ossigenoterapia, pallone "Ambu", cassetta di pronto soccorso), ecc. come meglio elencati all'art. 9 dell'Ordinanza di Sicurezza balneare n. 58 del 28/04/2017 della Capitaneria di Porto di Civitavecchia.
- l'affidamento di servizi per importi inferiori a € 40.000,00, è consentito in forma diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di ricorrere ad affidamento diretto dei servizi minimi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia per le stagioni balneari 2018 e

2019, previo avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprese locali e/o reti di imprese locali;

CONSIDERATO altresì che:

- i servizi balneari minimi richiesti sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia sono:
 - a) servizio di sorveglianza e salvataggio a mare e a terra con la costante presenza di personale abilitato, imbarcazione di salvataggio, attrezzature di primo soccorso e quant'altro disposto dall'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione emessa dalla Capitaneria di Porto, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana;
 - b) servizio di pulizia giornaliera, igiene e decoro della spiaggia in gestione;
 - c) fornitura per tutta la stagione estiva e pulizia quotidiana di servizi igienici chimici prefabbricati con almeno un modulo accessibile ai portatori di handicap (la spiaggia del Pirgo è già provvista di servizi igienici comunali);
 - d) posizionamento sugli arenili di un percorso perpendicolare alla battigia per l'accessibilità fino alla battigia delle persone diversamente abili, presso il quale dovrà essere predisposta una piazzola di sosta all'ombra e che il Comune di Civitavecchia per migliorare il servizio metterà a disposizione delle ditte affidatarie attrezzature varie che rimarranno comunque di proprietà comunale quali a titolo esemplificativo: poltrone job e sedie-sdraio da spiaggia per diversabili, defibrillatore semi-automatico, passerelle in materiale plastico polipropilene per realizzare camminamenti e percorsi dedicati alle persone con difficoltà motorie;
- che sarà consentito agli affidatari delle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia lo svolgimento delle seguenti attività di natura commerciale previa presentazione della SCIA al SUAP di Civitavecchia come disposto dall'art. 55 della L.R. 13/2007 come modificato dall'art. 6 della L.R. 8/2015:
 - e) servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - f) servizio di noleggio attrezzature da spiaggia garantendo comunque l'accesso libero e l'uso gratuito agli arenili da parte degli utenti in quanto le aree sono destinate a spiaggia libera (è vietato il preposizionamento delle attrezzature da spiaggia);
- per l'espletamento dei servizi balneari e delle attività di natura commerciale il Comune di Civitavecchia consentirà, previa acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 e dell'autorizzazione demaniale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Codice della Navigazione, l'occupazione delle aree demaniali marittime con manufatti stagionali in legno e/o materiali ecocompatibili nel rispetto delle Norme di Attuazione del PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007;
- l'affidamento in convenzione della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi dovrà essere a costo zero per il Comune di Civitavecchia. Tutti gli oneri per spese personale e per l'espletamento dei servizi richiesti saranno a carico dei convenzionanti e sono considerati compensati dall'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza e dall'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- le ditte affidatarie saranno tenute a rimborsare il Comune dei maggiori oneri corrisposti a titolo di canone erariale e imposta regionale per le occupazioni stagionali con i manufatti amovibili necessari all'espletamento dei servizi balneari, quantificati come da prospetto allegato, per la sola stagione balneare 2018, rispettivamente nella misura minima prevista dall'art. 09 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989 e fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti del 5 dicembre 2017 in €.

354,01 (canone demaniale) e in €. 53,10 (imposta regionale pari al 15% del canone demaniale ai sensi dell' art. 6 co. 4 L.R. n. 2/2013);

- saranno a carico delle ditte affidatarie dei servizi balneari gli oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze;
- gli oneri per la realizzazione e il posizionamento delle strutture amovibili stagionali necessarie all'espletamento dei servizi richiesti, saranno a carico del convenzionante;

VISTI l'Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento in gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia, il relativo modello di domanda, lo schema di convenzione e le planimetrie ubicative delle spiagge oggetto di affidamento in convenzione, uniti al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATA la necessità di dare la più ampia pubblicizzazione al suddetto avviso, dandone comunicazione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

VISTI:

- la L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 58 del 28.04.2017 emanata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
- l'Ordinanza Balneare n. 252 del 09/06/2017 emanata dal Comune di Civitavecchia;
- il Decreto Sindacale prot. 84391 del 09.10.2017 di affidamento della direzione del Servizio 5 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, ne costituiscono presupposto e motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
2. di avviare procedura, ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, per la raccolta di manifestazioni di interesse per l'affidamento in gestione, attraverso l'istituto dell'art. 45bis del Codice della Navigazione, durante le stagioni balneari 2018 e 2019, dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia indicate nelle planimetrie allegate al presente provvedimento e come di seguito individuate:
 - Lotto 1: spiaggia della Marina di Civitavecchia (tratto terminale a nord a confine con l'anfiteatro a mare, fronte mare ml. 100) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 17 Rep. 17 del 16.09.2009;
 - Lotto 2: spiaggia antistante Piazza Betlemme (fronte mare ml. 100) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 17 Rep. 17 del 16.09.2009;
 - Lotto 3: spiaggia del Pirgo (fronte mare ml. 142) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 10 Rep. n. 11 del 26.11.2010;
 - Lotto 4: spiaggia ex dopolavoro ferroviario (fronte mare ml. 77) disciplinata da Concessione Demaniale Marittima n. 11 Rep. 12 del 26.11.2010;
3. di approvare, in relazione alla procedura di cui al precedente punto 2., la seguente documentazione allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:
 - planimetria ubicativa delle spiagge libere oggetto di convenzione (allegato 1);

- schema di avviso raccolta manifestazioni di interesse (allegato 2);
 - fac-simile domanda di partecipazione e dichiarazione unica (allegato 3);
 - schema di convenzione (allegato 4);
4. di dare atto che i servizi balneari minimi richiesti sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia sono:
- a) servizio di sorveglianza e salvataggio a mare e a terra con la costante presenza di personale abilitato, imbarcazione di salvataggio, attrezzature di primo soccorso e quant'altro disposto dall'Ordinanza di Sicurezza della Balneazione emessa dalla Capitaneria di Porto, al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia della vita umana;
 - b) servizio di pulizia giornaliera, igiene e decoro della spiaggia in gestione;
 - c) fornitura per tutta la stagione estiva e pulizia quotidiana di servizi igienici chimici prefabbricati con almeno un modulo accessibile ai portatori di handicap (la spiaggia del Pirgo è già provvista di servizi igienici comunali);
5. di dare atto che sarà consentito agli affidatari delle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia lo svolgimento delle seguenti attività di natura commerciale previa presentazione della SCIA al SUAP di Civitavecchia come disposto dall'art. 55 della L.R. 13/2007 come modificato dall'art. 6 della L.R. 8/2015:
- a) servizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - b) servizio di noleggio attrezzature da spiaggia garantendo comunque l'accesso libero e l'uso gratuito agli arenili da parte degli utenti in quanto le aree sono destinate a spiaggia libera (è vietato il preposizionamento delle attrezzature da spiaggia);
6. di dare atto per l'espletamento dei servizi balneari e delle attività di natura commerciale:
- a) il Comune di Civitavecchia consentirà, previa acquisizione dell'autorizzazione ex art. 146 D. Lgs. n. 42/2004, dell'autorizzazione doganale prevista dall'art. 19 del D.Lgs. 374/90 e dell'autorizzazione demaniale ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Codice della Navigazione, l'occupazione delle aree demaniali marittime con manufatti stagionali in legno e/o materiali ecocompatibili nel rispetto delle Norme di Attuazione previste dal PTPR adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25.07.2007 e n. 1025 del 21.12.2007 ;
 - b) le ditte affidatarie saranno tenute a rimborsare il Comune dei maggiori oneri corrisposti a titolo di canone erariale e imposta regionale per le occupazioni stagionali con i manufatti amovibili necessari all'espletamento dei servizi balneari, quantificati come da prospetto allegato, per la sola stagione balneare 2018, rispettivamente nella misura minima prevista dall'art. 09 del Decreto Interministeriale del 19/07/1989 e fissato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti del 5 dicembre 2017 in €. 354,01 (canone demaniale) e in €. 53,10 (imposta regionale pari al 15% del canone demaniale ai sensi dell' art. 6 co. 4 L.R. n. 2/2013);
 - c) saranno a carico delle ditte affidatarie dei servizi balneari gli oneri per allacci idrici, fognari, elettrici e spese delle relative utenze;
 - d) gli oneri per la realizzazione ed il posizionamento delle strutture amovibili stagionali necessarie all'espletamento dei servizi richiesti, saranno a carico del convenzionante;
6. di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
- a) il fine che si intende perseguire è quello di assicurare, durante le stagioni balneari 2018 e 2019, i servizi di assistenza, pulizia e salvataggio sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia;

- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento ex art. 45 bis del Codice della Navigazione in Convenzione ai sensi dell'articolo 7 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19, della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi in concessione al Comune di Civitavecchia;
 - c) l'affidamento in convenzione della gestione dei servizi connessi alla balneazione sulle spiagge libere con servizi è a costo zero per il Comune di Civitavecchia. Tutti gli oneri per spese personale e per l'espletamento dei servizi richiesti sono a carico dei convenzionanti e sono considerati compensati dall'attività di noleggio di attrezzature da spiaggia su richiesta dell'utenza e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - d) la sottoscrizione della convenzione avverrà sulla base del modello di cui all'Allegato A parte integrante al Regolamento Regionale 12 agosto 2016, n. 19 in bollo e registrata in caso d'uso con imposta a carico del soggetto registrante, nella misura vigente al momento della registrazione stessa;
- 7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
 - 8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
 - 9. di pubblicare il presente atto ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente
Lucio Contardi / INFOCERT SPA
(Atto firmato digitalmente)